DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 8

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
Capo	I — Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili/art-8-disposizioni-in-materia-di-accisa-sul-gasolio-commerciale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it